



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

OGGETTO: Cod. Opera 03231- "PRUSST Riconversione ex Comprensorio Industriale Stock UMI 4 e 5 - Riqualficazione sede della Polstrada in cessione al Comune - II LOTTO Costruzioni e rifiniture Opere del Lotto IIA Opere Principali, per realizzazione nido per l'infanzia, autorimessa seminterrata, locale commerciale e opere di sistemazione esterna".
Incarico professionale per elaborazione dell'APE – Attestato di Prestazione Energetica per il nuovo asilo di Roiano al per.ind. Luca Tommasoni
Importo **Euro 2.818,20**- inclusi contributi previdenziali ed I.V.A..

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Premesso che:

I lavori di costruzione del nuovo asilo di Roiano sono ormai ultimati, e si necessita ottenere l'attestato di prestazione energetica (APE) previsto dalla normativa vigente, si è ritenuto di affidare l'incarico ad un professionista abilitato iscritto al relativo albo professionale con provata esperienza nel settore. A tal fine è stato richiesto al per.ind. Luca Tommasoni con studio in via Piccardi 48, 34138 – Trieste il relativo preventivo di parcella per gli adempimenti relativi alla elaborazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) , prevista dal D.M 26/06/2015 per il nuovo asilo di Roiano di nuova costruzione nell'ambito dell'intervento Cod. Opera 03231- "*PRUSST Riconversione ex Comprensorio Industriale Stock UMI 4 e 5 - Riqualficazione sede della Polstrada in cessione al Comune - II LOTTO Costruzioni e rifiniture Opere del Lotto IIA Opere Principali, per realizzazione nido per l'infanzia, autorimessa seminterrata, locale commerciale e opere di sistemazione esterna*".

In data 29/06/2023 il per.ind. Luca Tommasoni con studio in via Piccardi 48, 34138 – Trieste ha trasmesso il preventivo richiesto per lo svolgimento dell'incarico di cui sopra per un importo pari a

€ 2.200,00 al quale vanno sommati i contributi previdenziali del 5% pari a € 110,00 e l'IVA al 22% per € 508,20 per un importo complessivo di € 2.818,20.

l'art. 36 del D.lgs. n. 50 dd. 18 aprile 2016 della Normativa Statale e di quella Regionale prevede il ricorso all'affidamento diretto per il tipo di servizio in questione, per importi inferiori ad Euro 40.000,00 a condizione che l'affidatario disponga di requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale e economico-finanziaria necessari per la prestazione da svolgere;

con determinazione n. dd., per le motivazioni ivi addotte, è stato disposto l'affidamento dell'incarico professionale per le prestazioni indicate in oggetto al per.ind. Maurizio Luin alle seguenti condizioni;

Art.1) OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Trieste affida al per.ind. Luca Tommasoni iscritto all'albo dei Periti Industriali della Provincia di Trieste al n. [REDACTED] che accetta, l'incarico per l'elaborazione dell'Attestato di Prestazione Energetica del nuovo asilo di Roiano.

L'incarico consiste nell'elaborazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) del nuovo asilo di Roiano, attraverso la valutazione degli elementi progettuali, sopralluoghi e tutti i rilievi e verifiche necessarie sul posto, nonché l'esame di tutta la documentazione tecnica che verrà fornita dall'Ente Committente. L'incarico dovrà svolgersi entro un arco temporale di cinquanta giorni dall'affidamento dell'incarico.

Art.2) COLLABORAZIONI

Il Professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la propria esclusiva e diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune per tutte le prestazioni fornite, con specifico riferimento a quelle indicate al precedente art. 1).

In caso di assenze limitate per motivi personali (non superiori ai 15 giorni naturali e consecutivi) e/o per motivi di salute comprovati, il Professionista potrà delegare, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile dei lavori, le funzioni di cui all'art. 2 del presente contratto ad un suo collaboratore **con uguale idoneità e qualificazione professionale**, in grado di sostenere temporaneamente le responsabilità del presente incarico.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il Professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

L'Amministrazione comunale sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il Professionista incaricato, responsabile nei confronti del committente.



Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il Professionista, è tenuto a dare preventiva comunicazione alla committenza per l'espressione del relativo gradimento.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del Professionista e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 12.

Per quanto riguarda il costo dell'assistenza e degli eventuali collaboratori e sostituti, il Professionista dichiara di averne tenuto debitamente conto nell'offerta presentata.

Art. 3) TERMINI DELL'INCARICO

L'incarico per l'elaborazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) del nuovo asilo di Roiano, si ritiene vincolante per il Professionista con la sottoscrizione del presente atto.

Il rapporto assumerà valore vincolante per l'Amministrazione comunale dopo l'esecutività della determinazione di affidamento del presente incarico e di approvazione del presente schema di contratto e si riterrà definitivamente concluso con la presentazione dell'attestato di Prestazione Energetica in forma cartacea in duplice copia e in formato digitale, e con il deposito dell'APE al Catasto Regionale degli attestati energetici.

La documentazione relativa all'Attestato di Prestazione Energetica dovrà essere presentata all'Ente Committente entro e non oltre trenta giorni dall'esecutività della determinazione di affidamento dell'incarico.

Art. 4) PENALITÀ

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale, l'Ente Committente potrà applicare le seguenti penalità, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni:

- a. nell'ipotesi di mancata esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 1) la percentuale del **5% dell'onorario della prestazione;**
- b. nell'ipotesi di ritardata esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 1) la percentuale dello **0,5 per mille dell'onorario per ciascun giorno di omissione o ritardo delle prestazioni oggetto di inadempimento che richiedano l'osservanza di termini di scadenza.**
- c. nell'ipotesi di inadeguata esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 1) **da un minimo di 200 Euro ed un massimo di 500 Euro in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.**



Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul compenso in liquidazione e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo professionale. Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

Art.5) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:

- a. ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a 15 (quindici) giorni negli adempimenti derivanti dall'incarico;
- b. inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a determinare danno nel regolare utilizzo dell'immobile.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla notificazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

Art.6) ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al Professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

Art. 7) RECESSO

Il committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso il Professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.



Il Professionista può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, il Professionista ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

Art.8) INCOMPATIBILITÀ

Per il professionista fino al termine dell'incarico valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo il Professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.

Per il Professionista fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità Il Professionista si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art.9) OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto il professionista è tenuto ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31.01.2014, immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che vengono consegnati in copia all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Art.10) RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza.

Inoltre il Professionista espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.



Art.11) DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE ONORARI

Il compenso complessivo per lo svolgimento dell'incarico viene determinato a corpo sulla base della specifica offerta prodotta.

L'importo per l'incarico risultante dall'offerta allegata al presente contratto, sottoscritta dal Professionista, è di Euro 2.200,00, a cui vanno sommati il 5% per contributo previdenziale e l'IVA nella misura di legge per rispettivi Euro 110,00.- e Euro 508,20 per un totale di **Euro 2.818,20**

La liquidazione del compenso professionale di cui trattasi sarà effettuata interamente in un'unica soluzione alla consegna dell'Attestato di Prestazione Energetica di cui all'oggetto dell'incarico, e ad avvenuto deposito dell'APE al Catasto Regionale degli attestati energetici.

Art.12) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra il professionista e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario/postale che il professionista indicherà come conto corrente dedicato in relazione all'incarico in oggetto, specificando il nominativo dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente incarico costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del contratto.

Art.13) CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al presente incarico, non risolvibili in maniera transattiva, viene eletto quale foro competente quello di Trieste.



Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: IAMMARINO LUCIA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 30/06/2023 12:35:50